

*XVI edizione del Salone
Antiriciclaggio
9 ottobre 2024, Centro
Congressi Piazza di Spagna,
Roma*

**Panel: Flessibilità operativa
dei modelli organizzativi
interni**

Paper:

**Pubblica amministrazione
e sfide di *compliance* nelle
società partecipate:
indicatori di anomalia e
raffronto dei diversi
adempimenti dei soggetti
obbligati.**

Geronimo Cardia

INDICE

1. Fondamento normativo e *ratio legis*
2. Le fonti
3. L'ambito applicativo soggettivo
4. L'ambito applicativo oggettivo
5. Adempimenti antiriciclaggio e modalità attuative
 - 5.1. *L'elaborazione delle procedure interne (art. 10 comma 3 D.L.gs. 231/2007)*
 - 5.2. *Il Gestore*
 - 5.3. *Iscrizione al Portale Infostat UIF*
 - 5.4. *Comunicazione delle operazioni sospette (art. 10 comma 4 D. Lgs. 231/2007)*
 - 5.4.1. *Indicatori di anomalia e successione di norme nel tempo*
 - 5.4.2. *Statistica sull'andamento delle segnalazioni sospette nel I semestre 2024, UIF*
6. Raffronto del catalogo di adempimenti dei diversi soggetti obbligati
7. Tutela del segnalante
8. Formazione del personale
9. Pubblica Amministrazione e rischio riciclaggio nel PNRR.
10. La *compliance* integrata

1. Fondamento normativo e ratio legis

Le società partecipate sono chiamate a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991.

Attualmente i loro doveri sono individuati dall'art. 10 d.lgs. 231/2007 (come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 90/2017) che contempla, tra le altre, le società a partecipazione pubblica tra i destinatari tenuti ad ottemperare agli obblighi posti a presidio del sistema di tutela volto a scongiurare il rischio riciclaggio.

L'adesione al sistema antiriciclaggio non può consistere in soluzioni meramente formali e burocratiche e la concreta definizione di un assetto organizzativo effettivamente orientato a finalità di prevenzione del fenomeno non può essere legato a una logica di mero adempimento, ma deve essere motore di comportamenti efficaci, risultati misurabili, effettivi ritorni in termini di trasparenza, responsabilità e reputazione della stessa amministrazione.

Agli operatori delle società partecipate è chiesto di partecipare al sistema nazionale di contrasto al fenomeno criminale descritto, attraverso l'adozione di procedure interne che consentano al personale coinvolto di esaminare le operazioni da attenzionare e di valutare se sussistano i presupposti per procedere con la cosiddetta "comunicazione dell'operazione sospetta" all'UIF (di cui si dirà diffusamente in appresso), in modo che da quest'atto si producano effetti di focus investigativi da parte delle autorità preposte, senza che sia svelato o svelabile il soggetto o l'ente autore della segnalazione. Tali operazioni rappresentano dei veri e propri presidi.

2. Le fonti

Le fonti che disciplinano il sistema di prevenzione antiriciclaggio nelle società partecipate e contribuiscono alla configurazione dei presidi ad hoc sono le seguenti:

- (i) D. Lgs. 231/2007;
- (ii) Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015;
- (iii) Provvedimento UIF 23.04.2018 "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni*";

- (iv) Provvedimento UIF 11.04.2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al PNRR”;
- (v) Provvedimento della Banca d’Italia del 12.05.2023 recante ulteriori indicatori di anomalia;
- (vi) Circolare n. 90 del 06.07.2017;
- (vii) Circolare del 17.06.2022 del MEF che reca istruzioni operative sul procedimento sanzionatorio;
- (viii) D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

3. Ambito applicativo soggettivo

L’ambito applicativo soggettivo è definito, in relazione alle Pubbliche Amministrazioni, da una disposizione ad hoc ossia dall’art. 10 d.lgs. 231/2007 che pone l’obbligo relativamente alle funzioni di amministrazione attiva e di controllo.

Invero, l’articolo 1, comma 2, lettera *hh*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), definisce le “Pubbliche amministrazioni” come “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, **le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate**, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.

Tutto il personale dipendente, cd operatore, è tenuto a segnalare eventuali situazioni di anomalia o comportamenti atipici di cui viene a conoscenza nell’ambito delle proprie attività.

A titolo esemplificativo, la presenza di situazioni di sospetto può essere rilevata, oltre che in materia di processi di gara, in caso di mancata riconciliazione degli incassi ricevuti dagli operatori economici, ricezione di incassi superiori a quelli effettivamente dovuti.

4. Ambito applicativo oggettivo

In particolare, le società a partecipazione pubblica e loro controllate sono tenute all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio “limitatamente alla

loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'UE", ossia nell'ambito di:

- (i) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- (ii) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- (iii) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di **vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

Ad ogni buon conto, in virtù dell'art. 10 comma 2 il Comitato di Sicurezza Finanziaria può individuare ulteriori procedimenti ai quali estendere l'applicazione degli obblighi di collaborazione attiva. Analogamente lo stesso Comitato può individuare categorie di attività amministrative svolte dalle pp aa da escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame in quanto ritenute non a rischio.

5. Adempimenti antiriciclaggio e modalità attuative

L'art. 10 d.lgs. 231/2007 declina gli adempimenti antiriciclaggio cui è tenuto l'Ente e ne prescrive le modalità attuative.

5.1 L'elaborazione delle procedure interne (art. 10 comma 3 D.L.gs. 231/2007)

Ai sensi dell'**art. 10 comma 3** d.lgs. 231/2007 le società partecipate sono tenute ad adottare **procedure interne** che siano:

- (i) proporzionate alle loro dimensioni organizzative ed operative;
- (ii) idonee a valutare il livello di esposizione al rischio riciclaggio;
- (iii) volte ad individuare e predisporre le misure necessarie a mitigare il suddetto rischio.

5.2 Il Gestore

A prescindere dall'organizzazione interna prescelta, l'Ente è tenuto ad individuare, con provvedimento formalizzato, un **"gestore"**, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Con Provvedimento 23 aprile 2018 la UIF ha specificato che *“al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line”*.

V'è da puntualizzare che, sotto il profilo dei modelli organizzativi, è frequente **l'integrazione tra presidi antiriciclaggio e presidi anticorruzione**, con la nomina in qualità di “gestore” del medesimo soggetto che svolge la funzione di RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La scelta, di per sé legittima, non deve indurre a percepire i presidi antiriciclaggio come sovrapponibili a quelli anticorruzione o a confondere l'adempimento degli obblighi anticorruzione con quelli antiriciclaggio.

Si tratta di due settori distinti, idonei a ingenerare rischi autonomi. Invero, mentre le misure anticorruzione chiedono agli uffici pubblici di focalizzare l'attenzione al proprio interno, al fine di prevenire possibili abusi a scopi corruttivi, le misure antiriciclaggio richiedono uno sguardo più ampio e che sia orientato alla valutazione del rischio dell'operatività dell'utente che entra in relazione con l'ufficio pubblico, anche a prescindere dall'eventuale ricorrenza di fenomeni anticorruzione.

5.3 Iscrizione al Portale Infostat UIF

L'iscrizione al Portale della Banca d'Italia Infostat-UIF, consente all' Ente di porsi materialmente in condizione di inviare in via telematica alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette e attraverso l'indicazione del “Gestore” si consente, altresì, all'Unità di individuare un interlocutore di riferimento al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni necessarie per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni.

La procedura di iscrizione prevede due distinte fasi:

- (i) Autoregistrazione al portale;
- (ii) Richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l'invio mediante posta elettronica certificata di un modulo di adesione (di cui all'allegato A) da corredare, in alcuni casi di ulteriore documentazione.

5.4 Comunicazione delle operazioni sospette (art. 10 comma 4 D. Lgs. 231/2007)

Ai sensi dell'**art. 10 comma 4** d.lgs. 231/2007 è prescritto **l'obbligo per l'Ente di comunicare alla UIF** (Unità di Informazione Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) **dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale** al fine di consentire analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Le condotte che possono destare sospetto e costituire indici di fenomeni riciclatori sono, unitamente a quelle idonee a configurare fattispecie di reato, anche quelle suscettibili di rappresentarne antefatto.

Ad ogni buon conto, se è vero che le operazioni cd sospette, di cui si dirà in seguito, non coincidono con condotte di reato, non dovendosi confondere l'obbligo di segnalazione con l'obbligo di denuncia, laddove il primo è un *prius* rispetto al secondo, è anche vero che occorre avere ben delineate le condotte criminose per poterne desumere i frammenti di esse che possano accendere il sospetto degli operatori segnalanti.

Per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in relazione con l'Ente riguardo al quale emergono elementi di sospetto di **riciclaggio**, di finanziamento del terrorismo **o di provenienza tra attività criminosa** delle risorse economiche e finanziarie.

Tale obbligo di comunicazione presuppone che le analisi antiriciclaggio possano servirsi del corredo informativo emerso in sede di istruttoria procedimentale, che deve essere letto "in modo integrato" e con "approccio critico" focalizzando l'attenzione su eventuali anomalie emerse e che inducono a considerare l'operazione come "sospetta".

Le anomalie e le informazioni, una volta acquisite in azienda, vanno poi condivise con il "gestore" o con la struttura organizzativa all'interno dell'Ente specificante individuata, cui spetta il compito di valutare ed eventualmente trasmettere alla UIF le informazioni ricevute. Il Gestore, per la delicatezza dei compiti che è deputato a svolgere, non può coincidere con la struttura competente per lo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o controllo.

V'è da precisare che tale obbligo di comunicazione non va confuso, né fa venire meno, con l'obbligo di denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria

che pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono tenuti ad effettuare in forza dell'art. 331 c.p. ove apprendano nell'esercizio delle loro funzioni notizie di reati perseguibili d'ufficio. Tale ultimo obbligo è infatti fondato sull'individuazione di fatti specifici che configurano reato.

La comunicazione dell'operazione sospetta è il risultato, dunque, di un **autonomo processo valutativo** che l'operatore, che di volta in volta si trova al cospetto di operazioni ritenute sospette, è chiamato a svolgere sulla base del patrimonio informativo a sua disposizione, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta di volta in volta analizzata.

La natura sospetta o meno dell'evento giunto all'attenzione dell'operatore/segnalante viene da questi valutata grazie all'ausilio dei cd **indicatori di anomalia** i quali individuano comportamenti di soggetti con i quali l'Ente entra in relazione e che, in base all'esperienza maturata dall'UIF, sono da ritenere anomali o potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Il ruolo degli indicatori è quello di ridurre la discrezionalità e l'incertezza connessa a valutazioni di tipo soggettivo.

Gli indicatori sono elaborati dalla UIF e, nella loro elencazione, hanno carattere meramente esemplificativo e non escludono che il sospetto possa essere ingenerato da elementi ulteriori che emergono dalla fattispecie concreta e che non sono menzionati nella suddetta elencazione.

Gli indicatori di anomalia sono suddivisi in tre macro categorie:

- a. Indicatori a carattere soggettivo, relativi all'identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- b. Indicatori a carattere oggettivo, relativi alle modalità (di richiesta o di esecuzione) delle operazioni;
- c. Indicatori specifici per settori di attività (appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio).

5.4.1. Norma fondamentale al riguardo «Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni» del 2018

In particolare, l'art. 2 «Indicatori di anomalia»

“1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Le Pubbliche Amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività”.

Il provvedimento UIF del maggio 2023 recante l'indicazione dei nuovi indicatori di anomalia - entrati in vigore il 1 gennaio 2024, NON si applica alla Pubblica Amministrazione per effetto della medesima norma UIF che li ha introdotti, PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA, 2023.

Invero, all'art. 2 viene delineato il relativo ambito di applicazione soggettivo, e tra i soggetti indicati non v'è la Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - (Destinatari)

«1. Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonché agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve "destinatari")».

Ne consegue che la Pubblica Amministrazione continuerà a fare riferimento alla normativa previgente!

E che la mancanza di un chiaro supporto da parte del regolatore della materia rende complicato alle società partecipate essere *compliant* con la normativa prevenzionistica antiriciclaggio, stante il mancato aggiornamento dei supporti indicatori anche in tale ambito.

Ciò spiega anche l'andamento non soddisfacente del flusso di segnalazioni alla UIF registrato nell'ultimo report che ci accingiamo ad analizzare.

5.4.2. Statistica sull'andamento delle segnalazioni sospette nel I semestre 2024, UIF.

A partire dal 2007 e fino al 2016 il contributo al flusso segnaletico delle Pubbliche Amministrazioni è stato molto limitato, attestandosi in media sulle 11 segnalazioni l'anno.

Negli anni successivi è stato registrato un progressivo incremento del flusso segnaletico che ha raggiunto il suo picco nel 2022 con 179 comunicazioni.

Nell'arco del 2021 le segnalazioni sono state 12.

Ricevute per tipologia di segnalante
(valori percentuali)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023			2024		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intermediari e operatori bancari e finanziari	83,8	84,3	83,4	80,4	80,4	80,4
Banche e Poste	54,8	54,5	55,0	54,2	54,2	54,2
Intermediari e operatori finanziari	29,1	29,8	28,3	26,3	26,3	26,3
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	14,0	14,3	13,7	12,7	12,7	12,7
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	10,8	11,3	10,2	9,4	9,4	9,4
SIM	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
SGR, SICAV e SICAF	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Imprese di assicurazione	2,4	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soggetti obbligati non finanziari	15,9	15,5	16,3	18,5	18,5	18,5
Professionisti	5,4	4,8	6,0	7,7	7,7	7,7
Notai e CNN	5,1	4,6	5,7	7,4	7,4	7,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvocati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Società di revisione e revisori legali	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Altri soggetti esercenti attività professionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operatori non finanziari	2,5	2,7	2,3	4,1	4,1	4,1
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4
Operatori in valuta virtuale	0,8	0,9	0,7	1,9	1,9	1,9
Altri operatori non finanziari	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Prestatori di servizi di gioco	8,0	8,1	7,9	6,7	6,7	6,7
Uffici della PA	0,3	0,2	0,4	1,1	1,1	1,1

L'esiguità del flusso di informazioni della PA suggerisce una consapevolezza ancora ridotta del contributo che il comparto può dare all'azione di prevenzione.

Secondo la UIF tra i fattori di rallentamento possono individuarsi:

- (i) la sovrapposizione dei presidi antiriciclaggio e di quelli anticorruzione;
- (ii) l'impressione che l'osservanza dei presidi antiriciclaggio possa configurare un ostacolo allo svolgimento delle procedure amministrative, nello specifico si teneva a precisare che non si possa rallentare le procedure ad evidenza pubblica.

6. Raffronto del catalogo di adempimenti dei diversi soggetti obbligati nell'ambito del D. Lgs. 231/2007.

Adempimenti antiriciclaggio per gli altri soggetti obbligati e per la Pubblica Amministrazione ex D. Lgs. 231/2007

• ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

- ADOZIONE DI UNA PROCEDURA INTERNA
- NOMINA DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
- NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
- OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA INFOSTAT UIF
- OBBLIGO DI FORMAZIONE
- OBBLIGO DI TUTELA DEL SEGNALANTE
- OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
- OBBLIGO DI ASTENSIONE
- OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- ADOZIONE DI UNA PROCEDURA INTERNA
- NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI
- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
- ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA INFOSTAT UIF
- OBBLIGO DI FORMAZIONE
- OBBLIGO DI TUTELA DEL SEGNALANTE
- OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
- OBBLIGO DI ASTENSIONE

7. Tutela del segnalante

A corredo dell'obbligo di segnalazione e della relativa procedura interna che ne garantisca l'effettività, l'art. 38 D. Lgs. 231/2007 prevede l'implementazione della **procedura interna di tutela del segnalante**, del quale va garantita la riservatezza e l'anonimato.

Le istruzioni della UIF alla P.A., infatti, chiariscono che *“Le Pubbliche Amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima”*.

La riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette rappresenta un valore da tutelare in maniera rigorosa per il corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio nel suo complesso, poiché su di esso si fonda il rapporto di fiducia tra segnalanti e UIF che consente lo sviluppo della collaborazione in modo oggettivo e libero da condizionamenti.

Inoltre, la legge n. 15/2022 ha conferito maggior tutela alla riservatezza ricomprendendo, oltre all'identità del segnalante, anche il contenuto informativo delle segnalazioni e dei dati acquisiti nel corso delle analisi finanziarie condotte dalla UIF.

Si ricorda che anche in materia whistleblowing la L. n. 24/2023 ha disciplinato la tutela della riservatezza del segnalante, ma con maggiore ampiezza rispetto a quella vigente nella normativa antiriciclaggio e predisponendo altresì specifiche modalità di tutela.

8. *Formazione del personale*

Ai sensi dell'**art. 10 comma 5** d.lgs.231/2007 le medesime società devono adottare, nel quadro dei programmi di **formazione continua del personale**, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

Un forte ausilio all'implementazione del sistema di prevenzione al riciclaggio può venire dall'**attività di formazione** che gli Enti sono tenuti a organizzare a favore del personale e che sono volte ad addestrare gli operatori del settore, nel caso che qui ci interessa, a individuare con maestria le operazioni in odore di sospetto.

In particolare, i soggetti coinvolti sono i dipendenti coinvolti nel processo da mappare, il Gestore.

La formazione è, dunque, finalizzata a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori al fine di garantire la preparazione in merito agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

9. *Pubblica Amministrazione e rischio riciclaggio nel PNRR.*

Il Servizio Centrale per il PNRR, istituito presso il MEF, ha predisposto le "*Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e di rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei soggetti attuatori*".

Esse forniscono alle Amministrazioni Centrali titolari di misure del PNRR indicazioni metodologiche ed operative.

10. *La compliance integrata*

La sensibilizzazione degli operatori nei confronti dell'adozione del sistema di prevenzione antiriciclaggio deve essere oggetto di una visione integrata, ad ampio spettro, che contestualizza gli adempimenti in questione in sinergia con le prescrizioni dettate in materia anticorruzione, in ambito di appalti, nonché quelle vigenti nel sistema 231 eventualmente adottate nelle partecipate pubbliche.

L'integrazione dei presidi e delle azioni conseguenti hanno il pregio di snellire gli adempimenti evitando inutili ed inefficienti ridondanze, da un lato, e di perseguire in modo efficiente gli obiettivi di contrasto ai fenomeni illegali mantenendo livelli di efficacia adeguati, dall'altro.

Il legislatore, con le normative più recenti nei rispettivi ambiti, tende a valorizzare la tempestività degli interventi prediligendo l'attuazione di presidi quanto più veloci ed efficienti.

Ne consegue che sarà demandata all'abilità degli operatori configurare un sistema integrato ed efficiente che eviti la duplicazione degli adempimenti avendo cura di predisporre tutti gli adempimenti necessari.